il senso di umanità della costituzione

ernesto bettinelli

«Quando si convoca un gruppo di uomini per mettere in comune la loro saggezza, bisogna ricordare che insieme alla saggezza questi uomini portano i loro pregiudizi, le loro passioni, i loro egoismi, i loro interessi di parte. Come è possibile attendersi in questa situazione la perfezione della loro opera? Sono perciò sinceramente meravigliato nel constatare come questo progetto di Costituzione sia tanto vicino alla perfezione».

Così Benjamin Franklin, il 17 settembre 1787 nel suo discorso di chiusura all'Assemblea costituente degli Stati Uniti d'America.

Centoquarant'anni dopo, un altro "grande vecchio", Vittorio Emanuele Orlando, invitato da Umberto Terracini (Presidente dell'Assemblea Costituente) a tenere il discorso finale dopo l'approvazione (22 dicembre 1947) della Costituzione della Repubblica italiana, pronunciò le seguenti perentorie parole: «Ora la Costituzione ha avuto la sua consacrazione laica. Essa è al di sopra delle sue discussioni».

Eppure Vittorio Emanuele Orlando nel corso del dibattito costituente aveva contestato in modo assai critico le soluzioni e le "innovazioni" su cui l'Assemblea si andava orientando, fino a definirsi provocatoriamente "liberale statutario...".

Rievoco questi frammenti per arrivare subito a una prima considerazione: il prodotto dei processi costituenti più significativi (quelli che concludono stagioni di "rottura" spesso lunghe e incerte di rivoluzione e o di liberazione nazionale, quelli che nascono da profondi travagli e da situazioni di sofferenza collettiva insostenibili...) assume una fisionomia autonoma, una obiettiva, intima e sistematica coerenza. In altri termini, le grandi Costituzioni si dimostrano capaci (magari non immediatamente) di vivere di vita propria...

Difficilmente i contemporanei riescono a rendersi conto di questo fenomeno di emancipazione delle carte costituzionali dalla loro gestazione politica e dai contrasti, contraddizioni e composizioni che inevitabilmente l'hanno caratterizzata.

All'indomani della sua entrata in vigore e per un lungo periodo (e forse ancora oggi...), la nostra Costituzione è stata letta prevalentemente alla luce dell'*imprinting* ideologico dei "padri fondatori". Piero Calamandrei fu il primo a definire la Costituzione come "tripartita", espressione di un "compromesso" tra le storiche ed egemoniche culture presenti in Assemblea: quella cristiano-cattolica, quella *progressiva* socialista e quella liberaldemocratica.

Non vi è alcun dubbio che nelle sedi rappresentative elettive (come quella costituente) ciascuna parte cerchi di affermare inizialmente le proprie opzioni "pregiudiziali" che, alla fine, si stemperano per convergere su soluzioni condivise o che si bilanciano reciprocamente; e che, per giustificare gli inevitabili cedimenti, i protagonisti e i loro epigoni vogliono rimarcare le "tracce" che hanno comunque lasciato negli enunciati normativi. Ma questa pur comprensibile (sotto il profilo psicologico e propagandistico) pretesa di tenere legata a sé ed ai propri tempi la Costituzione per condizionarne l'interpretazione e lo svolgimento è fallace e inefficace.

Nella stessa prospettiva, si è insistito sul significato sostanzialmente "programmatico" delle disposizioni della Carta che delineano un modello di convivenza, cioè il sistema di valori e di princìpi che essa non solo prefigura ma *prescrive*[1]. In tal modo si ritiene che la loro attuazione dipenda solo dalla volontà del potere politico. Nell'attesa di (eventuali) risolutivi interventi legislativi riformatori, i rapporti sociali e interpersonali rimarrebbero per così dire congelati, allo *status quo ante*. Insomma la Costituzione risulterebbe fermamente ancorata al *sistema politico*.

Non è così. Il discorso costituzionale si rivolge a *tutti* i soggetti dell'ordinamento "costituito": anche agli individui, alle formazioni sociali (tutte) ove "si svolge la loro personalità" (art. 2 Cost.) e non solo alle istituzioni, sulle quali pur gravano responsabilità ineludibili e giuridicamente sanzionabili.

Una parte consistente dei primi 54 articoli, che precedono la parte dedicata all'Ordinamento della Repubblica, è compresa in un titolo che, non a caso, si riferisce ai rapporti "*etici* e sociali" e che sviluppa i princìpi fondamentali che aprono la Costituzione.

La connotazione di tali rapporti come "etici" non richiama affatto all'osservanza di regole *altre* (dettate da una "morale comune" non meglio determinata o da concezioni di varia natura, anche confessionale, ritenute ormai conso-

lidate) rispetto a quelle *necessarie e autosufficienti* del diritto costituzionale positivo. Intende piuttosto sottolineare che l'affermazione della *nuova* convivenza repubblicana dipende anche dalle capacità della società civile di percepire i valori e di autoriformarsi in adesione ad essi.

L' "ingenuo" illuminismo del primo costituzionalismo americano aveva definito i valori come "verità autoevidenti" che non è necessario dimostrare, ma che occorre solo affermare e, quando necessario, riaffermare. E, soprattutto, praticare.

I valori si possono definire come il "nucleo duro" della Costituzione, il suo Dna e hanno un significato ben delimitato: non alludono alle ideologie (sistemi teorici volti a interpretare gli svolgimenti storici e i rapporti tra gli uomini o tra le classi, con riguardo soprattutto alla conquista del potere nelle sue varie manifestazioni). La parola "valore" dovrebbe essere anche depurata della emotività, forse inevitabile, che normalmente suscita e di una certa suggestione, per così dire, "metafisica". I "valori", a mio avviso, dovrebbero evocare cose, situazioni, misurabili anche dal punto di vista materiale ed economico; e si riassumono *semplicemente* nelle condizioni essenziali per rendere possibile l'esistenza in generale e l'umanità in particolare: la convivenza appunto.

Cosicché con l'impoverimento o la dissipazione dei beni materiali e sociali fondamentali c'è difficile o pessima vita; precaria se non insostenibile convivenza. Ecco perché si possono riconoscere come valori: la vita stessa, l'ambiente (come conservazione del comune e indisponibile patrimonio terrestre), la pace, la non violenza, la solidarietà tra i viventi (e tra gli umani in particolare), la salvaguardia delle future generazioni. I valori tendenzialmente sono tutti qui.[2]

Un concetto suggestivo e assai impegnativo, ben compendia questo sistema dei valori, cioè le condizioni di vita *minime*, materiali ed etiche, che la società e lo Stato (che insieme costituiscono la *Repubblica*) devono assicurare a ciascun *convivente*. Si tratta della *dignità della persona*.

La Costituzione utilizza questa parola con parsimonia: soltanto in tre disposizioni che però rappresentano dei buoni parametri per valutare l'effettiva situazione degli individui nelle variegate comunità alle quali partecipano. L'art. 3 afferma la "pari dignità *sociale* di tutti i cittadini" per vietare odiose discriminazioni (determinate non solo da cattive leggi) in qualsiasi ambito; l'art. 36 si preoccupa della qualità dell'esistenza di tutti i lavoratori e delle loro famiglie che deve essere "libera e dignitosa". Infine, l'art. 41 subordina l'iniziativa economica privata (ma ciò vale, evidentemente, anche per l'impresa pubblica) al rispetto della "dignità umana" (associata non a caso ai valori della libertà e sicurezza-incolumità personale).

Per meglio comprendere il significato *prescrittivo* di queste formulazioni costituzionali (al pari di altre sui diritti civili), ai fini della realizzazione della nuova convivenza costituzionale, occorre metterle a confronto con le condizioni di vita non compatibili presenti nella realtà, le quali mantengono o provocano infelicità e ingiuste emarginazioni.

Purtroppo, seguendo i corsi *normali* delle vite umane, non è difficile compilare una pur approssimativa lista di ingiuste esclusioni da una convivenza libera e dignitosa, con riferimento alle singole disposizioni della Costituzione. Eccola:

a) i minori privi di idonee cure familiari o in stato di abbandono, i quali non sono sufficientemente mantenuti, istruiti ed educati per carenza di intervento ad opera di altri soggetti della Repubblica (art. 30);

b) i giovani capaci e meritevoli che, a causa delle loro disagiate condizioni sociali, non riescono a raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34);

c) i disoccupati senza loro colpa (art. 4);

d) gli inabili (o, più correttamente, i portatori di abilità diverse) ai quali non viene fornita un'idonea assistenza e formazione professionale tale da facilitare il loro inserimento nel lavoro (art. 38, comma 3);

e) i lavoratori che, nonostante le loro attitudini e capacità, non riescono a migliorare la loro condizione (art. 35);

f) i lavoratori (non di rado minori) che percepiscono retribuzioni insufficienti in rapporto alla qualità e quantità della loro attività o che sono costretti a fornire prestazioni in eccesso, sacrificando l'irrinunciabile tempo di riposo (artt. 36 e 37, ultimo comma);

g) le donne che vengono discriminate sui luoghi di lavoro in ragione della loro condizione di genere o per la funzione che adempiono a sostegno della famiglia (art. 37);

h) i giovani che non riescono a formarsi una famiglia in quanto privi degli indispensabili mezzi economici (art. 31);

i) coloro che per indigenza non fruiscono di un'adeguata assistenza sanitaria (art. 32);

j) quanti, sprovvisti di lavoro (magari a causa di malattia o inabilità, o perché collocati in pensione), non dispongono di mezzi sufficienti alle loro esigenze di vita (art. 38).

»»» continua a pagina 55

»»» continua da pag. 53

Le situazioni sopraelencate sono manifestazioni di povertà economica. Ma nella società esistono povertà diversamente classificabili (anche se facilmente esse si riconducono alle prime aggravandole). Potremmo definirle "povertà di relazione", in quanto derivano da una non equilibrata distribuzione nella collettività di risorse immateriali (ma talora con un enorme impatto economico) e, di fatto, privano le persone della libertà di assumere scelte consapevoli che potrebbero migliorare le loro condizioni di vita.

Cosicché la lista delle ricorrenti e ingiuste esclusioni, singolari o di gruppo, incompatibili con la convivenza costituzionale si allunga e comprende coloro che:

a) non possono professare compiutamente la propria fede religiosa in quanto ad essi è impedita la disponibilità di sedi di culto nei luoghi in cui abitano (art. 19);

b) non riescono ad acquisire e/o diffondere informazioni di interesse generale sufficienti, in quanto il sistema complessivo dei mass-media (soprattutto televisivi) è organizzato in modo da non assicurare il "massimo pluralismo possibile" (artt. 21 e 41);

c) non possono fruire, in quanto consumatori o produttori, delle opportunità di mercato a causa della posizione dominante (monopolistica od oligopolistica) di determinate imprese o dell'alterazione delle regole di libera concorrenza (artt. 41, 43, 44, 45);

d) non possono fruire adeguatamente dei servizi essenziali o esercitare il diritto alla mobilità a causa dei luoghi disagevoli in cui abitano (artt. 16 e 47, ultimo comma);

e) vivono in ambienti urbani umanamente e socialmente degradati dove l'incolumità, la sanità e la sicurezza (condizioni imprescindibili della convivenza che sono richiamate in più articoli della Costituzione) sono affatto trascurate;

f) sono privati di un "giusto processo", in quanto di fatto non riescono ad avvalersi (magari perché non abbienti) di un'adeguata difesa (o perché, se stranieri, non viene loro assicurato un valido interprete); o perché i tempi del procedimento di cui sono parti risultano irragionevolmente lunghi... (artt. 24 e 111);

g) se condannati, subiscono un trattamento penitenziario non corrispondente agli standard di elementare civiltà che non sussistono nei carceri sovraffollati con condizioni igieniche a dir poco precarie, tali da pregiudicare la finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3).

La rimozione di queste situazioni così clamorosamente ingiuste (a cui siamo assuefatti se non rassegnati, al punto da ritenerle problemi inevitabili e difficilmente risolvibili di una società ormai troppo complessa, globalizzata e imprevedibile...) richiede un'adesione convinta alla complessiva, unitaria ed *autonoma* "ideologia" costituzionale e non tanto (e magari *pro quota*) alle tradizionali culture e ideologie che ispirarono mezzo secolo fa la generosa azione dei costituenti.

La convinzione che le Costituzioni di impronta democratica e *laica*[3] (che sono tali anche in virtù della loro origine) siano in grado di esprimere un *pensiero proprio* si va finalmente diffondendo. In questo senso, ad esempio, il concetto *pervasivo* di "patriottismo costituzionale" (che da qualche tempo ricorre frequentemente anche nel lessico giornalistico) lascia intendere la necessità di una coesione diffusa e convinta -sia a livello di opinione pubblica, sia a livello di organizzazione e prassi istituzionali e amministrative- attorno al "programma di convivenza" delineato dalla Carta. Concetti e percezioni non dissimili sono affermati anche altrove (in Francia e più recentemente in Spagna) laddove si esalta la "disciplina repubblicana" quale esigenza di compattezza e unità attorno al sistema *consolidato* di valori e princìpi imprescindibili che devono essere alla base di tutti i rapporti sociali (e politici).

In un mondo sempre più collegato, in cui le sovranità nazionali si rivelano quantomeno insufficienti per affrontare i grandi problemi epocali non solo della convivenza ma della stessa sopravvivenza degli umani[4], si va elaborando l'idea di un "cosmopolitismo costituzionale", tale da consentire una lettura delle costituzioni *in rete*. In tal modo il sistema dei valori e dei princìpi risulterebbe più aperto, più dinamico, più vivo e più concludente in una prospettiva (e in uno "spazio comune": *agorà*) neouniversalistica certamente non nuova, ma rinnovata, che risale alla cultura illuministica e alle intuizioni *pratiche* del secondo dopoguerra[5].

❐

NOTE

[1] Secondo Calamandrei, «è spesso assai difficile leggere una tendenza univoca e netta» nelle norme "programmatiche" , in quanto – sosteneva –: «è proprio qui che più evidente affiora il carattere transattivo e "tripartitico" di molte di queste disposizioni, le quali sono state redatte in forma volutamente vaga e ambigua, in modo che ciascun partito che sia domani politicamente in prevalenza potrà trovarvi quell'indirizzo conservatore o progressista che meglio corrisponda al suo programma...» (*Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in *Commentario*

sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei - A. Levi, Barbera, Firenze 1950, vol. I, p. CXXXV).

[2] I valori non di rado vengono confusi con i princìpi (quali la *democrazia*, l'*eguaglianza* fino alla *libera concorrenza*...). Anch'essi sono assai importanti, giacché individuano le grandi linee d'azione e di organizzazione collettiva che devono orientare i soggetti della Repubblica. Ma – come si è sopra scritto – i valori si distinguono per la loro *forza superiore* in quanto sono sottratti a prove empiriche e non necessitano di essere riverificati con il mutare delle evenienze e, dunque, non possono essere rimessi in discussione nemmeno da maggioranze politiche fortissime. Pertanto i valori, per loro natura, non possono essere oggetto di alcun bilanciamento proprio perché devono rimanere estranei a qualsiasi giudizio di utilità. In ogni caso, i valori sono certamente in relazione con i princìpi (dotati di maggiore elasticità e adattabilità alle varie circostanze), in quanto i primi delimitano i contesti in cui i secondi possono operare.

Il discorso potrebbe sembrare astratto; ma può aiutare a comprendere la fallacia di certi "ragionamenti" correnti. Quante volte, ad esempio, si sente dire che il valore della vita dei singoli non è assoluto, ma deve essere "bilanciato" con quello della sicurezza di tutti...: cosicché anche la pena di morte o "limitate" violenze fisiche e morali su categorie determinate di detenuti potrebbero trovare giustificazione in vista di un presunto interesse generale (come sostiene, ad esempio Alan Dershowitz in *Terrorismo. Capire la minaccia, rispondere alla sfida*, Carocci, Roma, 2003).

[3] Democrazia e laicità dello Stato (e, più in generale, delle organizzazioni pubbliche) sono princìpi inscindibili e, per così dire, "immanenti": devono necessariamente coesistere anche in assenza di un esplicito richiamo del secondo termine in Costituzione, come invece avviene in Francia, tradizionalmente definita: «Repubblica indivisibile, *laica*, democratica e sociale», (art. 1 dalla vigente Costituzione, che ha confermato quanto già disposto nella precedente Costituzione del 27 ottobre 1946).

[4] La Costituzione italiana, all'art. 11, con molta preveggente umiltà riconosce l'insufficienza della Repubblica e degli stati nazionali a risolvere i tanti problemi della condizione umana e, proprio per questo, autorizza le istituzioni a cedere quote delle proprie funzioni e risorse sovrane in favore di «un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»; e impegna le stesse istituzioni a promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

[5] Un buon esempio di questa *mondializzazione* delle "verità di per se stesse evidenti" riguarda proprio il *meta-valore* della dignità umana, ripreso da innumerevoli fonti anche di diritto internazionale (e comunitario, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) a partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948, che propugna il «*riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili* [quale] *fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo*».